

CITTA' DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
cronologico n. 278/2013/A.U.
del 28 ottobre 2013

OGGETTO: PROROGA TERMINI CONVENZIONALI art. 30 comma 3bis "Decreto del fare".

L'art. 30 comma 3bis del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con Legge del 9 agosto 2013 n. 98 prevede che *"Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni."*

In applicazione di tale disposizione normativa, le Convenzioni urbanistiche stipulate entro il predetto termine del 31/12/2012, nonché i relativi termini di inizio e fine lavori, si intendono automaticamente prorogate di tre anni. Tutti gli altri termini previsti dalla Convenzione dovranno essere concordati, previa apposita richiesta da presentare alla Direzione Urbanistica che procederà ad acquisire apposito parere presso le competenti Direzioni, al fine di garantire comunque il coerente equilibrio contrattuale.

In tal senso durante il suddetto periodo di proroga non verranno applicate le corrispondenti sanzioni convenzionali connesse al rispetto dei termini, né escusse le relative garanzie fidejussorie.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 73 e 74 dello Statuto della Città di Torino.

DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di prendere atto delle novità introdotte dall'art. 30 comma 3bis del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con Legge del 9 agosto 2013 n. 98 che prevede la proroga automatica di 3 anni dei termini di inizio e fine lavori relativi alle Convenzioni urbanistiche stipulate entro il 31/12/2012, con la precisazione che tutti gli altri termini andranno concordati, previa

apposita richiesta, con la Direzione Urbanistica e con le eventuali ulteriori competenti Direzioni al fine di garantire comunque l'equilibrio contrattuale;

- 2) di dare atto che nel periodo di proroga non verranno applicate le corrispondenti sanzioni convenzionali connesse al rispetto dei termini, né escusse le relative garanzie fidejussorie;
- 3) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Torino, **28 OTT. 2013**

Il Direttore
Direzione Centrale
Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro
(Dott.ssa Paola VIRANO)

